

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018

424/2018/R/EEL

APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DEI COSTI, PER L'ANNO 2017, RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI FINANZIATE CON IL CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1030^a riunione del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003 e, in particolare, l'articolo 23;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, i commi 1.1 e 2.12 e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. (oggi Gestore dei Mercati Energetici S.p.a., di seguito: GME) relativamente al mercato elettrico ed, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante "Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici" e, in particolare, l'articolo 11;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, 351/07, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/11);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 189/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/11);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 558/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 659/2014/R/com (di seguito: deliberazione 659/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 785/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 524/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 895/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 895/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 118/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 118/2018/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 7 febbraio 2007 (di seguito: determinazione 7 febbraio 2007);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 5 aprile 2007 (di seguito: determinazione 5 aprile 2007);
- la comunicazione dell’Autorità dell’8 agosto 2014, prot. Autorità 22645 di pari data;
- la lettera del Presidente dell’Autorità del 24 aprile 2015, prot. Autorità 13322 di pari data;
- la comunicazione dell’Autorità del 23 febbraio 2016, prot. Autorità 5483 di pari data;
- la comunicazione del GME del 26 luglio 2017, prot. Autorità 25419 del 28 luglio 2017 (di seguito: comunicazione 28 luglio 2017);
- la comunicazione del GME, del 26 marzo 2018, prot. Autorità 10762 del 27 marzo 2018 (di seguito: comunicazione 27 marzo 2018);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità, del 16 luglio 2018, prot. Autorità 21356 di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione del GME, del 25 luglio 2018, prot. Autorità 22305 del 25 luglio 2018 (di seguito: comunicazione 25 luglio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che il GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 5 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.4**bis**, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi e mantenga un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi prefissati requisiti;
- l'articolo 3, comma 3.4**ter**, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi e mantenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori di dati che non siano già acquisiti dal GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM prevede che:
 - il GME identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
 - l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.1 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, il GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, il GME abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede che l'Autorità provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui al

- comma 3.1 e che l’Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell’applicazione di altri provvedimenti dell’Autorità;
- l’articolo 9, comma 9.5, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, il GME trasmetta all’Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell’anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell’applicazione di altri provvedimenti dell’Autorità;
 - l’articolo 9, comma 9.6, del TIMM prevede che l’Autorità provveda con delibera a riconoscere l’ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l’Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell’applicazione di altri provvedimenti dell’Autorità;
 - l’articolo 9, comma 9.9, del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo al GME per uno specifico anno nonché l’eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo relativi all’anno antecedente siano compresi nei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE) definiti per il medesimo anno, ai sensi del punto 3 della determinazione 5 aprile 2007 (di seguito: corrispettivi per la partecipazione alla PCE).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 111, l’Autorità ha disciplinato le condizioni per l’approvvigionamento da parte della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l’erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell’articolo 3, della deliberazione 111, la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo costituisce uno degli elementi in cui si articola l’erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell’articolo 16, della deliberazione 111, Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo e svolge tale attività anche avvalendosi dell’opera del GME, che agisce in nome proprio e per conto di Terna;
- ai sensi dell’articolo 17, della deliberazione 111, il GME ha predisposto un regolamento per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, positivamente verificato con determinazione 7 febbraio 2007 e con determinazione 5 aprile 2007, e ne ha dato attuazione tramite la realizzazione e gestione della PCE;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 44/11, il GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.1 del TIMM, trasmette all’Autorità:

- un prospetto recante i consuntivi - afferenti gli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione del GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: consuntivo quinquennale degli investimenti PCE);
- un prospetto recante, fra l'altro, il consuntivo - afferente l'ultimo anno antecedente la comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili direttamente o indirettamente alla PCE e al TIMM, nonché dello scostamento rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: consuntivo PCE);
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 44/11, il GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.5 del TIMM, sottopone all'approvazione dell'Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell'anno successivo; e che tale proposta deve essere corredata da:
 - un prospetto recante i preventivi - afferenti i cinque anni successivi la comunicazione del GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM;
 - un prospetto recante il preventivo - afferente l'anno successivo la comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM;
 - un prospetto recante il pre-consuntivo - afferente l'anno della comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM, nonché degli scostamenti rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: pre-consuntivo PCE).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la comunicazione 27 marzo 2018, come integrata dalla comunicazione 25 luglio 2018 a seguito della lettera DMEA, il GME ha trasmesso, all'Autorità, il consuntivo PCE per l'anno 2017 (di seguito: consuntivo PCE 2017) e il consuntivo quinquennale degli investimenti PCE per il periodo 2013-2017;
- con la comunicazione citata al precedente alinea, il GME ha trasmesso all'Autorità il consuntivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, afferenti l'anno 2017, il cui importo è pari a 325.796 (trecentoventicinquemilasettecentonovantasei) euro; tale consuntivo è incluso nel consuntivo PCE 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per il periodo 2006-2017 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE (di seguito: extra remunerazione PCE 2006-2017), deve essere retrocessa a Terna e portata in deduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle

risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44, della deliberazione 111, salvo diversa destinazione individuata dall'Autorità;

- con le deliberazioni 659/2014/R/com e 118/2018/R/eel, l'Autorità ha ritenuto opportuno che i costi sostenuti dal GME per la partecipazione al Progetto *Intraday* Europeo trovino copertura mediante l'utilizzo del fondo rischi e oneri per la copertura di future perdite imputabili alla PCE, al mercato organizzato delle garanzie d'origine, alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine o alla piattaforma per il bilanciamento del gas (di seguito: fondo rischi e oneri) accantonato in bilancio in relazione all'extra-remunerazione PCE o mediante i corrispettivi per la partecipazione alla PCE;
- con la deliberazione 895/2017/R/eel, l'Autorità ha quantificato, sulla base dei dati di pre-consuntivo per l'anno 2017, l'extra remunerazione PCE 2006-2017 pari a 23.125.956 (ventitremilioncentoventicinquemilanovecentocinquantasei) euro; tale ammontare tiene conto:
 - di quanto già versato dal GME a Terna ai sensi delle deliberazioni ARG/elt 44/11, ARG/elt 189/11 e 558/2012/R/eel;
 - dell'ammontare stimato a copertura dei costi sostenuti dal GME nell'ambito del Progetto *Intraday* Europeo negli anni 2014 - 2017;
 - dell'ammontare destinato a copertura dei costi sostenuti dal GME nell'ambito dell'attività, di cui alla comunicazione 28 luglio 2017, per l'introduzione dell'attività di *market making* e l'integrazione della piattaforma *Trayport* nell'ambito del Mercato del Gas;
- con la deliberazione 895/2017/R/eel, l'Autorità ha, altresì, previsto di destinare l'extra remunerazione PCE 2006-2017, come eventualmente rettificata in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per l'anno 2017, come segue:
 - una frazione pari al 50% dell'importo complessivo sia versata a Terna a titolo di contributo in acconto salvo conguaglio sull'extra remunerazione PCE 2006-2017, al fine di ridurre il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato del servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111;
 - l'importo rimanente, come eventualmente rettificata in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per l'anno 2017, sia accantonato al fondo rischi e oneri;
- la rideterminazione dell'extra remunerazione PCE 2006-2017 effettuata applicando i dati di consuntivo per l'anno 2017 ha condotto a un risultato pari a 23.356.691 (ventitremilionitrecentocinquantaseimilaseicentonovantuno) euro e, dunque, a una differenza positiva di 230.735 (duecentotrentamilasettecentotrentacinque) euro, rispetto al valore calcolato sulla base dei dati di pre-consuntivo per l'anno 2017;
- ai sensi della deliberazione 895/2017/R/eel, il GME ha destinato a Terna l'importo di 11.562.978 (undicimilionicinquecentosessantaduemilanovecentosettantotto) euro; pertanto il

fondo rischi e oneri del bilancio di esercizio 2017 ammonta a 11.793.713 (undicimilionsettecentonovantatremilasettecentotredici) euro.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l'ammontare dei costi riconosciuti a consuntivo al GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell'anno 2017 in 325.796 (trecentoventicinquemilasettecentonovantasei) euro;
- stabilire che i suddetti costi siano coperti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nell'anno 2017, come peraltro già tenuto in conto nel consuntivo PCE 2017;
- prevedere che il GME ridetermini l'ammontare del fondo rischi e oneri in 11.793.713 (undicimilionsettecentonovantatremilasettecentotredici) euro

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME ai sensi dell'articolo 9 del TIMM per l'anno 2017

1.1 L'ammontare a consuntivo dei costi riconosciuti al GME, per l'anno 2017, relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM, è pari a 325.796 (trecentoventicinquemilasettecentonovantasei) euro. La copertura di tali costi è assicurata dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nell'anno 2017, come già tenuto in conto nel consuntivo PCE 2017 di cui alla comunicazione 27 marzo 2018.

Articolo 2

Adeguamento del fondo rischi e oneri

2.1 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, il GME ridetermina l'ammontare del fondo rischi e oneri in 11.793.713 (undicimilionsettecentonovantatremilasettecentotredici) euro.

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è trasmesso al GME.

3.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE